



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 – BRESCIA**

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA – BSIC878006 - C. F. 98093050171 Tel. 0302306867 - Fax 0302306462  
[bsic878006@istruzione.it](mailto:bsic878006@istruzione.it); [bsic878006@pec.istruzione.it](mailto:bsic878006@pec.istruzione.it) [www.istitutocomprensivoest1.edu.it](http://www.istitutocomprensivoest1.edu.it)

**Ai docenti, alle famiglie al personale ATA**

**CIRCOLARE 79**

**Oggetto: nuove disposizioni sul rientro a scuola dopo contatto stretto**

Si comunica che l'ATS ha appena comunicato le nuove disposizioni in materia di rientro a scuola, come riportato nella nuova formulazione della risposta FAQ n. 14 consultabile sul sito ATS al seguente [LINK](#), che riporto di seguito.

Pertanto l'attestazione di rientro sicuro del pediatra o del Medico non è più richiesta nel caso di rientro da isolamento di quattordici giorni, ed in tal caso non è richiesta neppure autodichiarazione da rilasciare alla scuola.

La certificazione del medico è invece richiesta nel caso di rientro a seguito di tampone effettuato dopo 10 giorni.

Riporto di seguito il contenuto delle nuove indicazioni, ed allego la [nota ATS Brescia prot. 0091525 del 21.10.2020](#) affinché sia diffusa anche tra docenti e famiglie.

**14. Dopo un'assenza per motivi di salute o in quanto contatto stretto di caso positivo (quarantena), per il rientro al servizio educativo/scuola è necessario presentare un certificato medico?**

**Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto Covid-19**

In questo caso è necessaria l'attestazione di avvenuta guarigione e riammissione sicura in collettività.

L'attestazione di guarigione e riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra (PLS), che acquisisce l'informazione del singolo tampone negativo dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

**Rientro dopo assenza per isolamento come contatto stretto di caso Covid-19**

Il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di quarantena per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio MMG/PLS.

Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di quarantena, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del Medico o Pediatra.

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di quarantena, effettuando, non prima della decima giornata dall'ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso delle ASST muniti del modulo di autodichiarazione (sedi, orari, moduli reperibili al seguente [LINK](#)).

Se l'esito del tampone è negativo, la quarantena può avere termine; se l'esito del tampone è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura dell'isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti familiari. L'isolamento avrà termine solo a seguito di esito negativo del test e, in questo caso, per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario farsi rilasciare dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale l'attestazione di riammissione sicura in collettività.

Vi suggeriamo di contattare il vostro MMG/PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria situazione.

### **Rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid**

Il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra.

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza.

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro dopo assenza per motivi non sanitari.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Gaetano Greco**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.  
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa